

## TASSAZIONE DI CONFINE IL CALCOLO DEL VALORE ATTUALE

# Test doganale obbligatorio a doppia conformità

**Vanno rispettate le regole dell'Ocse e dell'Organizzazione mondiale delle dogane**

Il sistema dei prezzi di trasferimento deve resistere al test doganale, in maniera tale da osservare puntualmente sia la disciplina Ocse, sia quella Wco.

In questo quadro di complessa interrelazione, un approccio di «doppia conformità» si dimostra di particolare tutela se si considerano le prassi assai variabili che, a livello mondo, sono impostate per la valutazione del Tp (transfer price) ai fini doganali, specialmente nelle ipotesi in cui si procede ad aggiustamenti di fine periodo.

Il tema in questione è aperto ed oggetto di continui aggiornamenti a livello globale, come dimostrano gli ultimi studi della Camera di commercio internazionale e dell'Organizzazione mondiale delle Dogane.

La vera questione sta, infatti, nel parallelismo normativo che esiste tra regole convenzionali Ocse valide ai fini dell'imposizione diretta e regole doganali che, invece, disciplinano la determinazione della base imponibile per la tassazione di confine.

Sul lato doganale vige infatti la regola del valore di transazione quale base primaria di valorizzazione delle merci, che tuttavia necessita, se del caso, di essere comprovata nel caso di scambi tra soggetti legati.

In queste ipotesi, se è vero che uno studio di Tp è una «circostanza propria della vendita», idonea a sostenerne la valenza, è vero altresì che le autorità doganali possono richiedere la prova che il valore fissato sia «estremamente vicino» al va-

lore di merci identiche e similare, così in parte distanziandosi da un eventuale metodo reddituale scelto dall'impresa.

È evidente, dunque, che il valore Tp e il valore doganale non sono antitetici, perseguendo entrambi il medesimo fine di fissare l'*actual value* dei beni, ma devono essere conciliati.

È il tema si fa particolarmente complesso in tutte le ipotesi in cui la formazione del prezzo di trasferimento assuma carattere progressivo per mezzo di aggiustamenti successivi all'import.

In questi casi, almeno sul piano Ue, è bene attivare un ruling doganale per comprendere se gli aggiustamenti sono rilevanti ai fini doganali e, di seguito se del caso, un sistema di intervento sulle dichiarazioni, con revisioni, forfettizzazioni o dichiarazioni semplificate.

Tale valutazione di rilevanza trova a livello nazionale una certa prassi, per la verità non proprio esplicita, ma a livello internazionale dei sistemi di apprezzamento molto variabili.

Si va dal caso degli Usa, per molti aspetti molto vicini all'approccio Ue, all'apertura di Uk, che di base non valorizza ai fini doganali l'aggiustamento; fino, però, ai casi opposti, come quelli di Russia, Cina, Brasile o, in parte, Giappone, dove gli aggiustamenti devono trovare sede anche sul piano doganale, specialmente se da essi derivano variazioni in aumento della base imponibile di confine.

— **Ettore Sbandi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

